

CONVENZIONE

TRA

La REGIONE SICILIANA - C.F. 800120000\826 - (di seguito denominata "Regione"), con sede in Palermo, via Imperatore Federico, n. 70/b, rappresentata dal dott.ssa Anna Rosa Corsello, nata a Cefalù, il 05 luglio 1953, C.F. CRS NRS 53L45 C421T, in qualità di "Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Orientamento, Servizi e Attività Formative", domiciliata per la carica presso la sede del suddetto Dipartimento in via Imperatore Federico, 70/b -Palermo

E

il CIAPI Centro Interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria,- C.F. 80001330895 - (di seguito denominato CIAPI) - P.I. 01208300895, con sede in Priolo Gargallo Via ex Strada Statale 114, 51, 96010 nella persona del Presidente On.Le Prof. Egidio Ortisi nato a Floridia il 06/04/1949 domiciliato per la carica presso la sede sociale.

VISTO

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- le leggi regionali 29 dicembre 1962, 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e smi;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i.;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n.3329 del 13/07/2007 (QSN);
- il D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" che definisce, ai sensi dell'articolo 56. paragrafo 4. del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 che impegna gli Stati membri a garantire ai giovani dai 15 a i 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di studio, di apprendistato, di tirocinio entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dalla conclusione del percorso di istruzione: ;

Visto il Piano di Attuazione Italiano della Garanzia Giovani nel cui contesto sono indicati i servizi da garantire ai giovani sia attraverso misure di natura universale che attraverso percorsi personalizzati volti ad attività di orientamento al mondo del lavoro e alla promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

Vista la delibera n°106 del 13 maggio 2014 con la quale la Giunta Regionale di Governo ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani nonché lo schema di convenzione volto a disciplinare i rapporti inerenti l'attuazione del Piano tra il Ministero del Lavoro e la Regione Siciliana;

Visto il Piano di attuazione Regionale della Garanzia Giovani;

Vista la convenzione intercorsa tra il Ministero del Lavoro e la Regione Siciliana che istituisce la Regione Siciliana come organismo intermedio dell'A.d.g. del PON YEI;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n°13 dell'11/06/2014;

CONSIDERATO

- che il Programma di attuazione Nazionale incentra sui CPI la titolarità dello svolgimento delle azioni a favore dei giovani rientranti nel target individuato, ed altresì che in assenza di soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, essi configurano gli uffici competenti di cui al D.Lgs. 181/2000 e s.m.i.;

- che il Ciapi di Priolo ha maturato, con riferimento alla erogazione di misure di politica attiva una significativa esperienza sia a livello generale che di singole aree territoriali;

che con nota prot 57853/U.S.1/2014 del 28/11/2014 è stato rappresentato all'Autorità di Gestione l'intendimento di avvalersi del CIAPI di Priolo, Ente Strumentale, istituito ai sensi della legge regionale 25/76 su cui il Dipartimento Lavoro, Orientamento, Servizi e Attività Formative esercita azione di controllo e vigilanza, e che, come riconosciuto dalla C.E., possiede i requisiti per operare in house providing per lo svolgimento di attività di supporto ai Centri per l'Impiego ai fini dell'attuazione del programma G.G..

PER QUANTO VISTO E CONSIDERATO

LA REGIONE SICILIANA

E IL CIAPI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in "house providing" al CIAPI di Priolo della realizzazione di azioni di supporto all'attuazione del Piano Regionale di Garanzia Giovani per l'erogazione dei servizi previsti ai giovani che hanno aderito al programma.

ART. 2

L'azione di supporto richiesta dall'Amministrazione deve risultare rispondente alle modalità di monitoraggio e controllo previste, nonché alle esigenze che saranno manifestate dai Centri per l'Impiego per l'erogazione dei servizi.

ART. 3

L'attività deve essere avviata entro e non oltre il giorno 09/01/2015.

ART. 4

Il CIAPI di Priolo è responsabile della completa e regolare realizzazione delle attività previste nella presente convenzione da attuarsi in coerenza con quanto previsto dal Piano di attuazione regionale

A tal fine è corrisposta al Ciapi di Priolo, a titolo di anticipazione per l'immediato avvio delle azioni, la somma di euro 11 mln pari al 7% dell'importo complessivo assegnato alla Regione nonché la somma di € 3 mln per l'assistenza tecnica.

ART. 5

Principali azioni di supporto richieste dall'Amministrazione:

1) Orientamento specialistico di II livello (Scheda 1/C)

- a) Le azioni dovranno rendere disponibili ai **giovani in condizione di svantaggio** misure specialistiche di orientamento finalizzate ad attivare e accompagnare i processi, realizzati in collaborazione con i diversi soggetti competenti, per la costruzione di un progetto individuale formativo e professionale.

L'orientamento di II livello deve rispondere prioritariamente alla necessità per i giovani di costruire una progettualità formativa e professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e pertanto deve avvalersi di una pluralità di approcci metodologici rispondenti alle caratteristiche dei giovani.

Il percorso dovrà essere articolato in fasi ed in particolare:

I fase: Analisi delle aspettative

II fase: Ricostruzione delle esperienze

III fase: Messa a punto di un progetto personale

- b) Le azioni dovranno rendere disponibili ai giovani che, per proprie aspettative e attitudini intendono investire in un **percorso di auto impiego e di avvio di impresa**, misure orientative specialistiche di accompagnamento e pre analisi dell'idea imprenditoriale.

L'orientamento di II livello deve rispondere prioritariamente alla necessità espressa dai giovani di approfondire e valutare le propensioni e le aspettative individuali e per essere adeguatamente accompagnati nella valutazione di fattibilità della propria idea imprenditoriale.

Il percorso dovrà essere articolato in fasi ed in particolare:

I fase: Analisi delle aspettative

II fase: Analisi di fattibilità dell'idea imprenditoriale

III fase: Messa a punto di un progetto personale

Saranno prioritarie le operazioni progettate e realizzate:

- in collaborazione e in rete con i diversi soggetti che, a diverso titolo, con differenti competenze e rendendo disponibili servizi differenti, concorrono sul territorio a sostenere l'imprenditorialità e l'auto impiego;
- prevedono un'offerta di punti di erogazione attivi e attivabili che permettano una ampia copertura territoriale;

- c) Le azioni dovranno rendere disponibili ai giovani che, per proprie aspettative e attitudini intendono sperimentare **esperienze formative e professionali in contesti europei ed extra europei**, misure di accompagnamento e orientamento alla definizione dei progetti individuali e per la ricerca delle disponibilità. Tali servizi di II livello dovranno ampliare i servizi della rete Eures attiva presso i Centri per l'Impiego.

Le azioni dovranno prevedere tutti gli strumenti necessari ad accompagnare i giovani nella definizione e realizzazione di percorsi formativi e professionali all'estero.

Le operazioni dovranno pertanto prevedere le seguenti fasi:

I fase: Analisi delle aspettative;

II fase: Ricerca e valutazione delle disponibilità;

III fase: Messa a punto di un progetto personale.

Saranno prioritarie le operazioni progettate e realizzate:

- in collaborazione e in rete con i diversi soggetti che concorrono alla individuazione delle opportunità professionali all'estero;
- prevedono un'offerta di punti di erogazione attivi e attivabili che permettano una ampia copertura territoriale;

2) Accompagnamento al lavoro

Le azioni dovranno rendere disponibili ai giovani più distanti dal mercato del lavoro misure specialistiche di orientamento finalizzate ad attivare e accompagnare i processi individuali di ricostruzione delle esperienze e di costruzione attiva di un proprio progetto formativo e professionale.

L'orientamento di II livello deve rispondere prioritariamente alla necessità per i giovani di costruire una progettualità formativa e professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e pertanto deve avvalersi di una pluralità di approcci metodologici rispondenti alle caratteristiche dei giovani.

Il percorso dovrà essere articolato in fasi ed in particolare:

I fase: Analisi delle aspettative

II fase: Ricostruzione delle esperienze

III fase: Messa a punto di un progetto personale

Giovani nella fascia di età 15 – 29 anni che abbiano sottoscritto il Patto di Attivazione.

3) Tirocini

IL Ciapi di Priolo darà ampia collaborazione ai centri per l'impiego nelle attività di promozione ed attivazione dei tirocini formativi extracurricolari e, nello specifico, curerà le azioni del tutoraggio didattico-amministrativo per conto del centro per l'impiego promotore.

4) Assistenza Tecnica

Il Ciapi di Priolo dovrà fornire adeguata assistenza tecnica ai centri per l'impiego finalizzata all'implementazione della gestione del Piano regionale della G.G. Le attività si svolgeranno con modalità di supporto e/o con gruppi di affiancamento attraverso periodici workshop e focus group, con l'obiettivo di promuovere la qualità del capitale umano e accrescere la competitività della pubblica amministrazione. In particolare il Ciapi dovrà:

- a) Prevedere interventi mirati ad accrescere il livello di conoscenza e a migliorare le competenze specialistiche e di natura trasversale degli operatori dei C.p.I.;
- b) Individuare figure professionali coerenti con le competenze specifiche alle diverse misure;
- c) Attivare percorsi di training on the job;
- d) Valutare, in itinere, il livello di cambiamento del sistema di erogazione dei servizi sulla base di indicatori di risultato quali il coinvolgimento nei processi di innovazione.

Art. 6

Il CIAPI è tenuto a:

- rispettare l'obbligo della erogazione delle misure affidate dall'amministrazione al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti.
- alimentare regolarmente il sistema informativo regionale Clic lavoro con tutti i dati delle attività previste;
- redigere per ogni misura erogata l'apposita modulistica, curarne la conservazione e inoltrarne copia alla amministrazione regionale all'atto della richiesta del rimborso;

Art. 7

L'Amministrazione assume l'onere:

- di individuare nel Ciapi di Priolo il soggetto attuatore delle misure sopra specificate e di indicarlo all'IGRUE quale beneficiario del rimborso per servizi erogati;
- di dotare per il tramite dei suoi uffici periferici il CIAPI per l'espletamento delle misure previste di locali idonei, attrezzature, connessioni internet e telefoniche;

Art. 8

Il CIAPI soggiace alla vigilanza ed al controllo della Regione e del MLPS n.q. di ADG nello svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante verifiche in itinere o ispezioni realizzate direttamente o da altri organismi di controllo preposti a livello regionale, nazionale e comunitario.

ART. 9

Il CIAPI garantirà la copertura assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro, dei soggetti impegnati nelle attività realizzate in applicazione della presente convenzione.

ART. 10

La Regione potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula e ne rendano impossibile o inopportuna la sua prosecuzione.

ART. 11

Il CIAPI si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti sia i dipendenti che la Regione, di cui fosse venuto a conoscenza in forza della presente convenzione, senza

formale autorizzazione della Regione medesima e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

ART. 12

Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà demandata in via esclusiva al Foro di Palermo.

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Luogo e data

Palermo 19/12/2014

per la Regione Siciliana

Dipartimento Lavoro

Avv. Anna Rosa Corsello

per il CIAPI

Il Legale rappresentante

On. Le Prof. Egidio Ortisi